

**Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06781**

Atto n. 4-06781

Pubblicato il 21 dicembre 2016, nella seduta n. 736

**ICHINO , PUPPATO , FUCKSIA , BERGER , REPETTI , D'ADDA , DALLA ZUANNA , FAVERO , LANZILLOTTA , MARAN** - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, sancisce in modo diretto, esplicito e inequivoco la libertà dei titolari dei diritti suddetti riguardo alla scelta del soggetto cui affidare la gestione dei propri compensi;

il 28 luglio è stata approvata la legge di delegazione europea, n. 170 del 2016, che, all'articolo 20, fissa i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/26/UE;

il 1° giugno 2016 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha espresso al Parlamento il proprio parere sulla disciplina italiana vigente del mercato dei servizi di protezione e riscossione dei diritti d'autore e diritti connessi (AS 1281), nel quale ha espressamente ravvisato un palese contrasto tra il regime di monopolio operante in questo settore e la direttiva europea; ha pertanto chiesto al legislatore "di individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti";

all'atto dell'approvazione della legge di delegazione europea, il Senato ha approvato, quasi all'unanimità, l'ordine del giorno G-20.101 (peraltro esplicitamente accettato dal Governo in quell'occasione) che impegna il Governo medesimo "a individuare le migliori soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono" e a porle in essere, in aderenza al parere suddetto, espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

il 13 aprile 2016 la stessa Agcm ha avviato un'istruttoria contro il Nuovo IMAIE (Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori);

il recepimento della direttiva non riguarda solo il ruolo e la gestione della SIAE, ma coinvolge anche una molteplicità di soggetti, quali, tra gli altri, gli editori, i produttori audiovisivi e fonografici, gli utilizzatori e gli artisti interpreti ed esecutori, e ha come obiettivo primario l'efficienza del mercato, nell'ottica di fornire tutela e trasparenza agli aventi diritto;

il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libero; da diversi anni operano diverse società di *collecting*, che rappresentano e tutelano i diritti patrimoniali di produttori discografici e degli artisti, interpreti ed esecutori, in linea con le previsioni di libertà di scelta e garanzia sancite dalla direttiva 2014/26/UE;

agli interroganti risulta inoltre che:

in data 9 settembre 2016 il presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (CCPDA), Paolo Marzano, ha presentato ai membri, comprese la SIAE e le amministrazioni pubbliche, una bozza di decreto legislativo attuativo della delega citata, sul quale ha chiesto di ricevere i commenti dei soggetti interessati entro un termine ristrettissimo;

alcune delle associazioni di categoria facenti parte del Comitato consultivo hanno più volte manifestato

la propria contrarietà al procedimento seguito, oltre che sui contenuti della bozza;

in data 13 settembre lo stesso Comitato ha diramato alle società di *collecting* dei diritti connessi al diritto d'autore una bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva, con la richiesta di inviare i propri commenti entro solo 3 giorni dalla ricezione;

molte delle società di *collecting* hanno chiesto al Comitato maggiore trasparenza del processo e un termine più congruo per fornire i propri commenti, tenuto conto dell'importanza delle norme, che regoleranno il funzionamento del mercato nei prossimi anni;

nonostante quanto descritto, risulta che il 23 settembre la bozza di decreto sia stata approvata dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore con l'astensione, tra l'altro, di alcune delle amministrazioni presenti;

si rammenta che il CCPDA non rappresenta oggi tutti i soggetti coinvolti dalla norma, ma solo ed esclusivamente parte dei titolari dei diritti. La sua composizione è, di fatto e come noto, carente (non essendo mai stata aggiornata la norma del 1941) degli altri soggetti che subiscono gli effetti della norma attuativa ovvero gli utilizzatori (tra i quali anche i fornitori dei servizi di rete come lo *streaming*) e gli altri enti di gestione collettiva nel frattempo presenti sul mercato;

contrariamente a quanto sancito nella direttiva, le norme contenute nella bozza risultano antitetiche ai principi della libertà di impresa, imponendo modalità operative e clausole restrittive, con il solo evidente scopo di consentire alla SIAE e all'ex monopolista, oggi denominato Nuovo IMAIE, di mantenere la prerogativa di operatori esclusivi nel mercato dei servizi in questione e, quindi, andando completamente nel senso opposto, anche rispetto a quanto indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

agli interroganti risulta che la bozza di decreto preveda, tra l'altro, che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia il compito di vigilare su questo settore del mercato, nonostante nella direttiva sia previsto l'affidamento di tale funzione a un'agenzia indipendente;

da indiscrezioni circolate ultimamente risulterebbe che uno schema di decreto, corrispondente alla detta bozza, sia stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri;

considerato che i contenuti dello schema di decreto sarebbero incompatibili sia con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS 1281, 1° giugno 2016), sia con gli impegni assunti dal Governo con l'accettazione dell'ordine del giorno G-20.101, e imposti al Governo medesimo dal Senato con l'approvazione di quell'ordine del giorno,

si chiede di sapere:

sul piano del metodo, se il Governo non ritenga di dover riportare il procedimento di messa a punto del decreto legislativo attuativo della delega conferitagli dal Parlamento nelle sedi competenti e su binari di correttezza nei confronti di tutte le parti interessate: autori, produttori, artisti interpreti ed esecutori, nonché utilizzatori, anche attraverso consultazioni pubbliche, come avvenuto nei diversi Paesi dell'Unione europea, prima del recepimento della direttiva;

sul piano dei contenuti, come intenda ottemperare agli impegni assunti con l'ordine del giorno G-20.201, approvato dal Senato, e in particolare a quello di operare in coerenza con il contenuto del parere reso il 1° giugno 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

per quali ragioni il compito di vigilare su questo settore del mercato non venga affidato a un soggetto terzo, quale la stessa Agcm, oppure l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che sono autorità indipendenti, dotate della necessaria competenza tecnica e istituzionale e che potrebbero, oltre alla funzione di vigilanza, svolgere anche il ruolo di regolatore, nel confronto con tutte le parti interessate.